

COMUNE DI TAMBRE

Provincia di Belluno

COPIA

Deliberazione nr. **7** del **24.04.2012**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla Legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risulta:

	Presenti	Assenti
FACCHIN Oscar	X	
FAGHERAZZI Loris	X	
BONA Oberdan	X	
GANDIN Enrico	-	X
PIANON Franco	X	
BONA Gianantonio	X	
RINALDO Atto	X	
BONA Siro	X	
COSTA Ueli	X	
BORTOLUZZI Sandro	X	
DE PRA' Stefano	-	X
BONA Francesca	-	X
DE MARCHI Rudi	X	
TOTALE	10	3

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Nicoletta MAZZIER**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. **Oscar FACCHIN** nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.)

Il Sindaco cede la parola all'assessore Fagherazzi che precisa di voler relazionare unitariamente sui punti due e tre dell'ordine del giorno del Consiglio, al fine di evitare ripetizioni.

L'assessore precisa che l'IMU, introdotta dal "decreto salva Italia", riprende in molti aspetti il contenuto dell'ICI.

Il testo del Regolamento sottoposto al Consiglio deriva da una proposta dell'ufficio tributi gestito dalla Comunità Montana. In particolare, poi, si sofferma sul contenuto degli artt. 7, 8 e 9.

L'IMU ha introdotto dei nuovi moltiplicatori per cui, di media, l'aumento, sull'imponibile è di circa il 60%. Illustra le aliquote definite dallo Stato ed un'altra novità dell'IMU, ossia che una parte del gettito per tutti quegli immobili che non sono prima abitazione, pertinenze e beni agricoli strumentali viene attribuita allo Stato. Affronta poi la questione delle detrazioni.

Con riferimento alle aliquote, relative al successivo punto all'ordine del giorno, afferma che il Comune di Tambre ha fatto la scelta di mantenere le aliquote base proposte dallo Stato. La motivazione di questa scelta è sulla difficoltà di fare una corretta valutazione del reale introito dell'I.M.U. anche i riferimento al diverso meccanismo I.C.I. ed I.M.U. di imposizione sulle pertinenze.

L'assessore procede, quindi, ad un confronto di cifre: l'introito da ICI seconda casa e da IMU seconda casa, di cui la metà destinata allo Stato, comporterà una perdita di Euro 40.000, mentre da IMU prima casa, dovrebbero ricavarsi euro 25.000.

L'importo complessivo sarà di circa o poco meno 300.000 euro.

Riprende il discorso sul Regolamento in merito all'inagibilità, alle pertinenze, ai residenti all'estero e al numero di rate, sui quali si attendono a giorni novità normative.

Il Sindaco precisa l'importanza di avere un unico Regolamento a livello di Alpago e che sia stata specificata la questione relativa all'assimilazione all'abitazione principale per gli anziani che vivono in casa di riposo.

Il Consigliere Bortoluzzi afferma che con il Regolamento si è preso atto di quanto deciso a livello statale. Inoltre, chiede precisazione sugli importi.

L'assessore Fagherazzi ripete gli importi illustrati in precedenza, precisando che ovviamente si tratta di stime.

Il Sindaco precisa che i valori non coincidono con quelli del Ministero, anche se probabilmente dovrebbero essere più attendibili quelli dell'ufficio tributi.

Il Consigliere Bortoluzzi dichiara di essere a conoscenza di una legge regionale che attribuisce alle Comunità Montane le deleghe solo fino al 31 dicembre 2012.

Il Sindaco conferma che il Presidente della Comunità Montana aveva accennato alla possibile approvazione di un tale disegno di legge da parte del Consiglio regionale.

Il Consigliere Bortoluzzi dichiara di essere ancora delegato dell'UNCEM e di avere una riunione fissata per il 2 maggio.

Il Sindaco afferma che, sicuramente, questo evidenzia la distanza dalla montagna e dai suoi temi e problemi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del D. Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

RICHIAMATO l'art.13 del D.L. 201/11 sopra citato, convertito nella Legge 214/11 ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art.14 comma 6 del D.Lgs. 23/11 che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli art.52 e 59 del D.Lgs. 446/97 anche per l'IMU;

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 446/97, secondo cui le Province e i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate anche tributarie salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA l'opportunità di deliberare un Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU ai fini di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare Comunale stabilita dalla normativa sopra richiamata;

VISTO lo schema di Regolamento Comunale predisposta dal Servizio Associato per la gestione dei Tributi dei Comuni dell'Alpago allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 28 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui:

- il termine per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i Regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero Interno 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti Locali ed il successivo Decreto Legge 216 del 29/11/2012 convertito in Legge n. 14 del 24/2/2012 che ha previsto un'ulteriore proroga al 30 giugno 2012;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. 267/00 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000 e riportati nel presente atto;

CON voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 10 Consiglieri Comunali,

DELIBERA


1. di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come da schema allegato alla presente Delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art.27 comma 8 della L. 448/2001, il primo gennaio 2012;
3. di delegare il Funzionario Responsabile dell'IMU a trasmettere copia della presente Delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art.13 comma 15 del D.L. 201, 6 dicembre 2011, convertito nella L. 214, 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma;

Con separata votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 10 Consiglieri, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.-

PARERI EX ART. 49 c. 1 T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267

Regolarità Tecnica: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Tambre, li 19.04.2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Carmen FACCHIN	Regolarità contabile: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Tambre, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
--	---

**COMUNE DI
TAMBRE**
Provincia di Belluno



Piazza 11 Gennaio 1945 n. 1
32010 - TAMBRE (BL)
Centralino
Biblioteca
Fax
C.F./P.I.

043749422
043749009
043749498
00204440259

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 27.04.2012

**Regolamento
per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
(I.M.U.)**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
- Art. 3 - Soggetto passivo
- Art. 4 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli
- Art. 5 - Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 6 - Determinazione delle aliquote
- Art. 7 - Quota statale
- Art. 8 - Nozione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 9 - Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze
- Art. 10 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale
- Art. 11 - Esenzioni e altre forme di agevolazione
- Art. 12 - Versamenti
- Art. 13 - Rimborsi e compensazione
- Art. 14 - Dichiarazioni
- Art. 15 - Funzionario Responsabile
- Art. 16 - Sanzioni
- Art. 17 - Riscossione coattiva
- Art. 18 - Contenzioso
- Art. 19 - Potenziamento dell'ufficio tributi
- Art. 20 - Rateizzazione
- Art. 21 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Tambre dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446 confermata dal Decreto Legislativo 23/2011.

3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Tambre

Art. 2 – Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Art. 3 – Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Art. 4 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214, riportati nella seguente tabella:

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI	RIVALUTAZIONE Legge 662/96 – art. 3 commi 48 e 51	MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
A ABITAZIONI	5%	160
A 10 (uffici e studi privati)	5%	80
B (colonie, asili, ospedali, caserme, comunità, edifici pubblici)	5%	140
C1 (Negozzi, bar, botteghe)	5%	55
C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, tettoie)	5%	160
C3 C4 C5 (Laboratori, stabilimenti balneari)	5%	140
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi edifici industriali e commerciali)	5%	60 per il 2012 65 dal 1° gennaio 2013
D 5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)	5%	80

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

3. Tutti i terreni agricoli siti nel Comune di Tambre ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della L. 27 dicembre 77 n.984 di cui all'art.7 lettera H del D.Lgs. 504/92 e di cui all'allegato della circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993 n. 9 e per essi opera l'esenzione.

Art. 5 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse.

Art. 6 – Determinazione delle aliquote

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/97, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. L'aliquota base fissata per legge nella misura dello 0,76 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o diminuzione da un minimo dello 0,46 (4,6 per mille) a un massimo dell'1,06 punti percentuali (10,6 per mille).

3. L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze fissata allo 0,4 per cento può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del DL 557/93, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,2 per cento, con facoltà per il comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.

5. L'aliquota base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore:

- degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del DPR 917/86;
- nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- nel caso di immobili locati.

6. L'aliquota di base può essere ridotta allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Art. 7 – Quota Statale

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 8 del presente regolamento, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni.

2. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

3. Le detrazioni previste dalla norma nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta di cui al comma 1.

Art. 8 - Nozione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale, come definite dall'art. 817 del Codice Civile, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso di unità immobiliari pertinentziali appartenenti alla stessa categoria, il contribuente è tenuto ad individuare, previa presentazione di apposita dichiarazione, l'unità adibita a pertinenza.

Art. 9 - Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze

1. L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze fissata allo 0,4 per cento, può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00. Tale detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste il requisito dell'età.
4. Il Comune, nell'apposita delibera consiliare di determinazione delle aliquote, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. (In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione).

Art. 10 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale come definita dall'articolo 8 del presente regolamento, le seguenti unità immobiliari:
 - a) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'abitazione e relativa pertinenza oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di contitolarità la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso.
 - b) Il Comune, nell'apposita delibera consiliare di determinazione delle aliquote può considerare direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Art. 11 - Esenzioni e altre forme di agevolazione

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D. Lgs 504/92 e pertanto:
 - fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9;
 - fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5 bis del Decreto Presidente Repubblica 29 settembre 1973 n.601 e ss.mm.;
 - fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto purché compatibile con gli art.8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
 - fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
 - fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sui fabbricati in base agli accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi art.15 L. 27 dicembre 1997 n. 984;
 - i fabbricati posseduti e direttamente utilizzati da Enti che non abbiano esclusivamente natura commerciale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), destinati esclusivamente allo

svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.

Art. 12 – Versamenti

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in unico versamento annuale da effettuarsi entro il 16 giugno, esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessiva risulti inferiore a €. 12,00.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 13 – Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 15,00.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito di competenza del Comune, anche relativa a periodi di imposta diversi, purché riferite allo stesso tributo.

5. Nel caso di aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi a decorrere dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del provvedimento urbanistico, su istanza del contribuente da presentarsi entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 14 – Dichiarazioni

1. Per gli obblighi di dichiarazione di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti per quanto concerne modulistica e tempistica. A titolo esemplificativo si elencano alcuni casi di presentazione della dichiarazione:

- Unità immobiliari che cessano di essere adibite ad abitazioni principali e viceversa;
- Acquisizione del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite (art.540 del CC);
- Variazione del valore delle aree fabbricabili;
- Beni in locazione finanziaria "Leasing";
- Beni in comproprietà per i quali l'imposta viene versata da uno dei contitolari anche per conto degli altri;
- Beni indicati nell'art. 1117 del CC oggetto di proprietà comune per cui è attribuita un'autonoma rendita catastale per i quali l'imposta viene versata dall'amministratore anche per conto dei condomini;
- Immobili del gruppo D privi di rendita catastale interamente posseduti di imprese e distintamente contabilizzati;
- Unità immobiliari adibite a pertinenze.

Art. 15 – Funzionario Responsabile

1. La giunta nomina, con proprio provvedimento, il Funzionario a cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Art. 16 – Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51,00 euro.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione del 30% dell'imposta non versata o tardivamente versata. Per il tardivo versamento dell'imposta intervenuto entro 60 giorni dalla scadenza del termine di versamento ordinario, si applica la sanzione amministrativa del 5% dell'imposta tardivamente versata.

4. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo (articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi in misura annua pari al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Non si dà corso alle operazioni di recupero quando l'ammontare dell'imposta, sanzioni ed interessi risulti pari o inferiori a € 17,00 salvo che il credito tributario non derivi da ripetuta violazione per almeno un biennio.

Art. 17 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973 oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 e comunque, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma solo delle sanzioni le quali, invece, sono rimosse con le gradualità imposte dall'art.68 del D.Lgs. 546/92 e ss.mm.ii..
4. Non si dà luogo al recupero coattivo qualora il recupero complessivo del credito (imposta, sanzioni ed interessi) sia inferiore o uguale a € 25,00.

Art. 18 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o il tacito rifiuto sull'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31/12/92 n. 546 e ss.mm.ii..
2. Il ricorso deve essere proposto al comune a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
3. Nei trenta giorni successivi alla notifica del ricorso al Comune, il contribuente si deve costituire in giudizio depositando copia del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 546/92.
4. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L. 98/11 convertito nella L. 111/11, per i ricorsi principale ed incidentale proposto avanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali, è dovuto il contributo unificato, negli importi previsti all'art.37 del D.L. 98/11 sopra richiamato e con le modalità previste dall'art.192 del D.P.R. 115/2002.

Art. 19 – Potenziamento dell'ufficio tributi

1. Al fine del potenziamento dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali e umane.

Il potenziamento dell'ufficio dovrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:

- incremento programmatico del personale addetto
- cura della formazione del personale esistente
- erogazione di compensi incentivanti al personale addetto all'attività di bonifica dati, creazione di banche dati, controllo, accertamento e recupero dell'evasione ai sensi dell'art. 3 comma 57 della Legge 662/96 e dell'art. 59, comma 1° lett. p) del D.Lgs. 446/1997.

In applicazione del precedente comma 1 al personale addetto alle attività di gestione, controllo ed accertamento dell'IMU potrà essere riservata, a titolo di compenso incentivante in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL una quota del gettito IMU dell'anno precedente e una quota relativa agli importi incassati a seguito dell'attività di accertamento e controllo. L'ammontare del fondo, l'individuazione del personale addetto, il riparto e le modalità di attribuzione di tale compenso avverrà con Deliberazione della Giunta Comunale sulla base di un progetto preliminare proposto dal responsabile del tributo. La liquidazione del citato compenso avverrà con provvedimento del responsabile del tributo in conformità ai criteri fissati dalla

suindicata deliberazione e sulla base della relazione conclusiva, predisposta dallo stesso responsabile ed approvata dalla giunta, nella quale vengono esposti i risultati conseguiti.

Art. 20 – Rateizzazione

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino a un massimo di 5 rate **pagabili mensilmente**, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 mesi e successivamente la ripartizione del pagamento fino a 3 rate **pagabili mensilmente**.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
3. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 21 – Disposizioni finali

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
2. Per l'anno 2012, in caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine previsto per l'acconto, lo stesso sarà calcolato applicando le aliquote di base.
3. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia (escluse le circolari e le interpretazioni da qualunque organo provenienti).
6. Il presente regolamento unitamente alla Delibera Comunale di approvazione, deve essere trasmesso al Ministero Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Oscar FACCHIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Nicoletta MAZZIER

SI ATTESTA, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, l'affissione in data odierna della presente deliberazione

Li 15 MAG. 2012

IL MESSO COMUNALE
f.to Edi PETERLE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 15 MAG. 2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li 15 MAG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Nicoletta MAZZIER

Copia conforme all'originale

Tambre il 15 MAG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Nicoletta MAZZIER

Il sottoscritto Segretario

CERTIFICA

- 1) Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 15 MAG. 2012 e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi senza opposizioni o reclami.
- 2) Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE